

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2384)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIOVANO, PAPA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria,  
SCARPINO, URBANI, VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presentazione del seguente disegno di legge, che riproduce analoga proposta presentata dagli onorevoli Chiarante, Raicich e altri alla Camera dei deputati il 23 luglio 1975 (n. 3958) ci proponiamo di favorire il superamento della situazione di grave tensione e di serio turbamento che si è determinata nelle scuole — proprio nella fase così importante e delicata dell'avvio dell'attività dei nuovi organi collegiali eletti nel febbraio di questo anno — a seguito dell'atteggiamento negativo assunto dal Ministero della pubblica istruzione di fronte alla diffusa richiesta di dare carattere pubblico alle riunioni dei consigli di circolo o di istituto.

In realtà, ad avviso dei proponenti, il diritto di tali consigli di riunirsi pubblicamente (e in particolare alla presenza dei genitori, degli insegnanti, dei non docenti, degli studenti che ne costituiscono la base elettorale) dovrebbe già considerarsi fuori discussione.

Infatti sia la legge 30 luglio 1973, n. 477, sia il successivo decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416, nulla prescrivono, nè in negativo nè in positivo, circa l'eventuale pubblicità delle riunioni; e poichè è invece così nello spirito come nella lettera della legge il riconoscimento di una ampia sfera di autonomia a tali organi collegiali, pare corretto interpretare il silenzio legislativo nel senso che le decisioni circa le modalità delle riunioni vengono rimesse all'autonoma regolamentazione dei consigli stessi. Nè può valere al riguardo l'obiezione che il decreto esplicitamente prevede la pubblicità degli atti, prescrivendone le modalità, e che da ciò dovrebbe considerarsi impedita ogni altra forma di pubblicità: l'interpretazione corretta di questa norma non può infatti essere altra che quella che la pubblicità degli atti è obbligatoria, mentre quella delle riunioni è facoltativa, giacchè, sarebbe una ben strana democrazia quella in cui si dovesse conside-

rare vietato tutto ciò che dalla legge non è espressamente consentito.

A questa considerazione va aggiunto il richiamo, che è stato a più riprese e da più parti sottolineato nell'ampio dibattito che sull'argomento si è sviluppato in questi mesi, alla finalità fondamentale dell'istituzione degli organi collegiali che l'articolo 1 del decreto n. 416 precisa come quella di realizzare « la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica »: sembra ovvio che uno degli strumenti per rendere costante tale partecipazione ed assicurare l'apertura della scuola alla « comunità sociale e civica » stia appunto nel garantire quel più ampio rapporto democratico che è reso possibile dalla pubblicità delle sedute.

Non è comunque intenzione dei proponenti insistere più a lungo, in questa presentazione, sull'una o sull'altra « interpretazione autentica » delle norme della legge n. 477 e del decreto n. 416. Basta al riguardo ricordare che il dibattito interpretativo che si è sviluppato con molta ampiezza sulla stampa quotidiana e periodica ha visto scendere in campo noti e valenti studiosi di diritto così a sostegno della tesi della pubblicità dei consigli come contro di essa: e se, come spesso accade nei casi di silenzio della legge, argomenti diversi e di vario valore sono stati addotti per avvalorare la propria interpretazione dall'una e dall'altra parte, la posizione giuridicamente più debole non è certo apparsa quella dei sostenitori della pubblicità. Ma il punto da sottolineare è che, proprio perchè su un piano strettamente giuridico si è determinata questa situazione di incertezza interpretativa, il giudizio torna ad essere fondamentalmente politico.

A questo proposito sembra ai proponenti che, di fronte al silenzio della legge e alle incertezze nella sua interpretazione, sarebbe stato atteggiamento prudente e responsabile da parte del Ministro della pubblica istruzione evitare di intervenire con atti amministrativi e lasciare invece che fossero i consigli a stabilire, nella loro autonomia, le modalità di svolgimento delle proprie riunioni; e sarebbe stato soprattutto politi-

camente positivo un atteggiamento rivolto a favorire ogni esperienza di allargamento di quella partecipazione democratica che è l'obiettivo fondamentale della legge. Il fatto che il Ministro abbia invece scelto di intervenire pesantemente, dichiarando illegittime le riunioni pubbliche dei consigli e dando istruzioni ai provveditori agli studi perchè annullassero le delibere in esse adottate, ha finito con l'assumere inevitabilmente il significato politico di una scelta rivolta a contrastare l'iniziativa democratica dei nuovi organi collegiali, a incoraggiare le resistenze burocratiche, a sottolineare un rapporto di subordinazione rispetto alle tradizionali autorità scolastiche. Di più, l'intervento negativo del Ministro ha portato in molti casi alla paralisi dei consigli: quando non ha condotto all'annullamento di delibere importanti — per esempio in materia di sperimentazione didattica, di determinazione dei criteri per la composizione delle classi, di promozione di corsi di sostegno o di recupero — che potevano rappresentare un primo importante contributo dei nuovi organi di democrazia scolastica a un'azione positiva per avviare un processo di rinnovamento della vita della scuola.

Si è così determinata in moltissimi istituti o circoli didattici una situazione di grave tensione che è indispensabile superare prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. Per questo motivo i proponenti, pur ribadendo la ferma convinzione che il diritto alla pubblicità sia già implicito nelle norme vigenti, hanno ritenuto opportuno prendere questa iniziativa per superare ogni incertezza di interpretazione e garantire lo esercizio di tale diritto; e si augurano che l'orientamento favorevole manifestato da altre forze politiche democratiche, e la disponibilità ad una discussione interpretativa che alla fine lo stesso Ministro è stato costretto a esprimere, consentano una sollecita approvazione di questo disegno di legge in modo da assicurare, per la ripresa di ottobre, le condizioni più favorevoli per lo sviluppo dell'esperienza democratica avviata con le elezioni scolastiche dello scorso febbraio, e positivamente riconfermata con quelle recentissime di dicembre.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Alle riunioni dei consigli di circolo e di istituto e dei consigli di distretto scolastico è ammesso il pubblico.

Il consiglio di circolo o di istituto o il consiglio di distretto scolastico stabilisce, nel suo regolamento, norme per regolare l'accesso del pubblico, anche in relazione alla capienza dei locali disponibili, e per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni. Fino a quando il regolamento non sarà adottato, per lo svolgimento delle sedute e per la partecipazione del pubblico valgono, in quanto compatibili, le norme in vigore per il consiglio del comune o della provincia in cui ha sede il consiglio scolastico.

## Art. 2.

Qualora particolari ragioni di opportunità lo richiedano, il consiglio di circolo o di istituto o il consiglio di distretto scolastico può decidere, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di riunirsi in seduta riservata. In tal caso la decisione deve essere esplicitamente motivata. La presenza del pubblico è sempre esclusa quando siano in discussione argomenti concernenti singole persone.

## Art. 3.

Il consiglio di circolo o di istituto o il consiglio di distretto scolastico stabilisce nel proprio regolamento le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni con diritto di parola, sia su materie particolari sia sui problemi generali della vita e del funzionamento della scuola, rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito e dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.